

Statuto dell'Associazione Quartiere Pianezzo

Nome e sede	Art. 1 A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Associazione Quartiere Pianezzo" (in seguito AQP) con sede a Pianezzo – Bellinzona.
Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)	Art. 2 ¹ L'AQP ha quale fine la valorizzazione del quartiere, della sua storia, delle sue peculiarità e delle sue tradizioni, la salvaguardia degli interessi della popolazione locale. ² Promuove la partecipazione su tematiche e problematiche d'interesse locale, favorisce il dialogo all'interno del quartiere, funge da intermediario con il Municipio, collabora in modo costruttivo con le autorità e le istituzioni anche in tema di comunicazione interna. In particolare l'AQP interagisce con tutte le Società che operano in corrispondenza dello stesso territorio. ³ La pluralità di espressione deve essere garantita. ⁴ L'AQP non persegue scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata. ⁵ Se entro il 31.12.2019 nessun altro promotore si sarà palesato, l'AQP interpellerà gli abitanti della Valle Morobbia per valutare la possibilità di costituire una sola associazione di quartiere per Pianezzo e S. Antonio.
Statuto associativo	Art. 3 ¹ Il funzionamento dell'AQP è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto dell'AQP. ² Lo statuto è approvato dall'Assemblea sociale dell'AQP. ³ Lo statuto diventa esecutivo con l'approvazione dell'Assemblea e, per il rapporto con il Comune di Bellinzona, attraverso l'approvazione del Municipio della Città di Bellinzona.
Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)	Art. 4 ¹ Per il perseguimento dello scopo dell'associazione, ogni socio è tenuto al versamento di una tassa sociale annua fissata a CHF 10.00. ² Il mancato pagamento della tassa equivale alla dimissione quale socio dell'AQP. ⁴ Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall'AQP Pianezzo, confluiscono nel patrimonio sociale.
Soci – ammissione (art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CC)	Art. 5 ¹ Ogni persona fisica di età superiore ai 15 anni, residente nel Quartiere di Pianezzo può diventare socio attivo dell'AQP attraverso il pagamento della tassa sociale di cui all'articolo precedente. ² Lo stesso diritto spetta alle persone fisiche e giuridiche che, pur risiedendo altrove, rappresentano interessi collettivi importanti per il Quartiere. ³ Ogni persona giuridica portatrice di interessi collettivi collegati al Quartiere può diventare socio attivo dell'AQP, dimostrando al Comitato di quartiere la propria legittimazione e pagando la tassa sociale. La persona giuridica deve notificare i/il propri/o rappresentanti/e abilitati/o ad agire in seno all'Assemblea. Durante lo svolgimento dei lavori assembleari la persona giuridica può essere rappresentata da un solo incaricato. ⁴ Le richieste delle persone fisiche non domiciliate e delle persone giuridiche sono da inoltrare al Comitato di quartiere che ne vaglia l'idoneità

e l'accettazione. In caso di contestazione da parte del socio candidato, decide l'Assemblea sociale.

Cessazione dell'appartenenza

Art. 6 L'appartenenza cessa:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, decesso o cambio di residenza al di fuori del Quartiere di Pianezzo;
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione o scioglimento della società;
- con il mancato pagamento della tassa annuale.

Dimissioni ed esclusioni (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Art. 7 ¹Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno due mesi prima della fine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato di quartiere.

²Il Comitato decide sull'esclusione di un socio dall'Associazione. In caso di contestazione da parte del socio escluso, decide l'Assemblea sociale.

Organi dell'associazione (art. 64 CC)

Art. 8 Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
- il Comitato di quartiere (art. 69 CC)
- i revisori dei conti.

L'Assemblea sociale

Art. 9 L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale.

Convocazione

Art. 10 ¹L'Assemblea sociale è convocata in seduta ordinaria dal Comitato di quartiere.

²L'Assemblea sociale si riunisce almeno una volta l'anno nel primo trimestre.

³La convocazione deve essere diramata nei modi previsti dal presente Statuto.

⁴Un quinto dei soci dell'Associazione può richiedere per iscritto al Comitato la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria. Anche in questo caso la convocazione avviene secondo i modi prescritti attraverso i capoversi che seguono.

⁵L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve far menzione dell'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC), essere trasmesso ai soci nella forma scritta ed affisso all'albo comunale almeno 14 giorni prima del convegno.

⁶I soci possono essere invitati all'Assemblea sociale attraverso comunicazioni di posta elettronica, previa richiesta scritta al Comitato.

Compiti

Art. 11 L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):

- elegge o revoca il Comitato di quartiere dell'AQP, il Presidente ed i revisori dei conti e decide sulle dimissioni degli stessi (art. 69 CC);
- elabora e modifica gli statuti dell'AQP (art. 60 cpv. 2 CC);
- approva la contabilità dell'anno antecedente (consuntivo);
- decide su ogni altro aspetto di competenza dell'AQP non specificamente demandato ad un altro organo.

Diritto di voto e maggioranza (art. 67 B CC)	<p>Art. 12 ¹In seno all'Assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC).</p> <p>²L'Assemblea non può risolvere a proposito di oggetti non debitamente preannunciati e compresi nell'ordine del giorno.</p> <p>³Conclusa la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi d'attualità per il quartiere.</p>
Esclusione dal diritto di voto (art. 68 CC)	<p>Art. 13 Nelle risoluzioni dell'Assemblea sociale concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'Associazione ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto.</p>
Il Comitato di quartiere (art. 69 CC)	<p>Art. 14 Il Comitato di quartiere può essere composto da un numero di membri variabile fra 3 e 7.</p>
Nomina e durata in carica	<p>Art. 15 Il Comitato di quartiere è nominato nel corso dell'Assemblea generale costitutiva e seguenti. Lo stesso rimane in carica per 4 anni.</p>
Requisiti di nomina	<p>Art. 16 Del Comitato di quartiere possono far parte tutti i soci dell'AQP aventi diciotto anni compiuti e titolari dei diritti civili.</p>
Compiti	<p>Art. 17 Il Comitato di quartiere rappresenta l'AQP e gestisce le attività in corso. Lo stesso, in particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea sociale e propone alla stessa i temi che rientrano fra le competenze di quest'ultima.</p>
Convocazione e compiti	<p>Art. 18 ¹Il Comitato di quartiere nomina al suo interno, un Vice Presidente, un cassiere ed un Segretario. Le riunioni del Comitato di quartiere sono convocate dal Presidente.</p> <p>²Il Comitato di quartiere decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza dei suoi membri presenti al momento della decisione.</p> <p>³In caso di parità decide il voto del Presidente.</p> <p>⁴Delle risoluzioni è tenuta traccia scritta.</p>
Firma	<p>Art. 19 L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente o del Vice Presidente con un membro del Comitato di quartiere.</p>
Responsabilità (art. 75a CC)	<p>Art. 20 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.</p>
Revisori dei conti	<p>Art. 21 I revisori dei conti sono due membri, esterni al Comitato, che sono rieleggibili. Essi hanno il compito di presentare all'Assemblea ordinaria il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti e lo stato del patrimonio sociale. Il rapporto sarà trasmesso al Comitato al più tardi sette giorni prima dell'Assemblea che segue.</p>
Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)	<p>Art. 22 Lo scioglimento può essere pronunciato dall'Assemblea sociale in ogni tempo.</p>

Con lo scioglimento dell'AQP il patrimonio della stessa va alla Città di Bellinzona che si occuperà della custodia e del passaggio al nuovo organo del Quartiere (art. 57 CC).

Rapporti con la Città di Bellinzona

Art. 23 L'approvazione del presente statuto da parte del Municipio della Città di Bellinzona (art. 3 cpv 3) e il conseguente riconoscimento come Associazione di quartiere, implica che:

- a norma dell'art. 78 cpv 1 del Regolamento comunale della Città di Bellinzona è garantito un finanziamento, secondo le indicazioni del regolamento specifico;
- l'Ufficio quartiere della Città di Bellinzona supporta l'attività dell'Associazione e collabora con i membri di Comitato e con i revisori dei conti nell'esercizio dei compiti loro affidati;
- il Comitato di quartiere terrà la contabilità dell'Associazione secondo le istruzioni emanate dall'Ufficio quartieri della Città di Bellinzona;
- copia del verbale delle riunioni del Comitato è trasmesso all'Ufficio quartieri della Città di Bellinzona;
- per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Regolamento comunale (artt. 77 e seguenti).

Altre norme applicabili

Art. 24 Per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Codice civile svizzero (articoli 60 e seguenti).

Entrata in vigore

Art. 25 Il presente statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 22 novembre 2018.